

Causa C-772/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

22 ottobre 2019

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)

Data della decisione di rinvio:

9 ottobre 2019

Ricorrente:

Bartosch Airport Supply Services GmbH

Autorità resistente:

Zollamt Wien (ufficio doganale di Vienna, Austria)

[omissis]

Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)

[omissis]

9 ottobre 2019

Il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) [omissis], nel procedimento relativo al ricorso di annullamento («Revision») proposto dalla Bartosch Airport Supply Services GmbH [omissis] contro la sentenza del Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) del 15 aprile 2019 [omissis] riguardo a un'informazione tariffaria vincolante [autorità resistente dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa): Zollamt Wien (ufficio doganale di Vienna)], ha emesso la seguente

Ordinanza:

Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

Se la voce tariffaria 8705 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che ricadano in tale voce gli autoveicoli senza asta di rimorchio (c.d.

«*towbarless*») equipaggiati con un argano con meccanismo a cinghia per traino e con un dispositivo di sollevamento elettroidraulico per lo spostamento a spinta degli aeromobili.

Motivazione

1 Fatti

Con domanda del 23 febbraio 2017, la ricorrente aveva chiesto il rilascio di un'informazione tariffaria vincolante per un «trattore elettrico per aeromobili senza barra di rimorchio», mediante classificazione con il codice 8705 90 80 della nomenclatura combinata.

2 Con l'informazione tariffaria vincolante dell'8 maggio 2017, l'ufficio doganale di Vienna classificava detto prodotto con il codice 8701 92 90 come «altro trattore», classificazione contro cui la ricorrente proponeva ricorso: il prodotto in questione sarebbe un autoveicolo per usi speciali e non un trattore di cui alla [Or. 2] voce 8701. Nella voce 8705, i carro attrezzi sarebbero indicati separatamente.

3 Con decisione preliminare sul ricorso del 26 luglio 2017, l'ufficio doganale di Vienna respingeva il ricorso in quanto infondato, per cui la ricorrente richiedeva al Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) di pronunciarsi sul proprio ricorso.

4 Con la sentenza impugnata, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) respingeva il ricorso [omissis] in quanto infondato [omissis]. Dopo aver esposto lo svolgimento del procedimento, il Tribunale dichiarava quanto segue:

«(...)

Con l'informazione tariffaria vincolante dell'Hauptzollamt Hannover (ufficio doganale principale di Hannover), (...) un autoveicolo a due assi con una cabina per il conducente, con un motore diesel di una determinata potenza, con un determinato peso a vuoto, con una velocità massima di 32 km/h a vuoto e di 15 km/h in servizio con un aeromobile, equipaggiato con un dispositivo per il sollevamento di un aeromobile dal ruotino anteriore, utilizzato esclusivamente negli aeroporti per trainare o spingere aerei commerciali fino a un determinato peso, è stato classificato nella voce SA 8701 come trattore per aeromobili senza barra di rimorchio.

Il veicolo di cui trattasi è destinato ad essere utilizzato per il traino e lo spostamento a spinta degli aeromobili di peso fino a 54 432 chilogrammi negli aeroporti. È costituito da una piattaforma metallica con quattro ruote, ha un motore elettrico con una potenza del motore di 33,8 chilowatt, dispositivi di propulsione, frenata e sterzo, due sedili di guida contrapposti con leve di comando su entrambi i lati ed è equipaggiato con un argano con meccanismo a cinghia e un dispositivo di sollevamento elettroidraulico. Tramite l'argano, il ruotino anteriore

di un aeromobile viene tirato sul dispositivo di sollevamento e poi sollevato mediante il dispositivo di sollevamento idraulico. In tale posizione, l'aeromobile può essere trainato o spinto.

I trattori per aeromobili senza barra di rimorchio, che si applicano al carrello anteriore, serrano il ruotino anteriore di un aeromobile e lo sollevano per poter così spostare l'aeromobile. La differenza con il veicolo di cui trattasi risiede nel fatto che, in quest'ultimo, il ruotino anteriore viene tirato sul dispositivo sollevamento idraulico tramite un argano e il ruotino anteriore agganciato non viene sollevato direttamente. In entrambi i casi, l'operazione di sollevamento avviene idraulicamente. [Or. 3]

Il trattore per aeromobili in oggetto si differenzia, dunque, unicamente per l'argano con meccanismo a cinghia. Ora, secondo la [ricorrente], la presenza di tale argano comporta la classificazione nella voce SA 8705.

(...)).

5 Dal punto di vista giuridico, il Tribunale ha rilevato quanto segue:

«Ai sensi dell'ultimo paragrafo delle note esplicative del SA relative alla voce 8701, non rientrano in tale voce i carro attrezzi equipaggiati con gru, argani, verricelli ecc. (8705).

La voce 8705 riguarda autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci e menziona, ad esempio, carri attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche.

Secondo le note esplicative del SA, questa voce comprende autoveicoli, appositamente costruiti o trasformati, dotati di dispositivi o apparecchiature diversi che li rendono adatti a svolgere alcune funzioni, distinte dal trasporto propriamente detto. Si tratta, dunque, di autoveicoli non essenzialmente costruiti per il trasporto di persone o di merci.

Secondo il punto 1 delle note esplicative del SA relative alla voce 8705, tale voce comprende carro attrezzi costituiti da un telaio di un autocarro o semirimorchio, con o senza cassa, muniti di dispositivi di sollevamento, quali gru non rotative, argani, paranchi, verricelli, progettati per sollevare e rimorchiare veicoli in avaria.

Quando [la ricorrente] afferma che il trattore per aeromobili in questione dovrebbe essere classificato come carro attrezzi nella voce 8705, dimentica che i carri attrezzi di tale voce servono a rimorchiare veicoli in avaria.

La chiara ed ampia definizione di trattori nella nota del capitolo 87 e delle note esplicative del SA relative alla voce 8701, secondo il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze), non consente di dubitare della classificazione del trattore per aeromobili in questione nella voce 8701. Secondo le note

esplicative del SA, anche i trattori equipaggiati con verricelli devono essere classificati in tale voce.

L'oggetto della controversia non rappresenta un carro attrezzi di cui alla voce 8705, in quanto gli manca la caratteristica del sollevamento e traino di veicoli in avaria, come richiesto nelle note esplicative del SA relative alla voce 8705. Inoltre, i trattori per aeromobili non sono comparabili a uno degli autoveicoli appositamente costruiti o trasformati menzionati nella voce 8705. [Or. 4]

La classificazione con il codice NC 8701 9290 00 è quindi avvenuta correttamente».

6 Nel ricorso di annullamento («Revision») proposto avverso tale sentenza, la ricorrente chiede, inter alia, l'ottenimento di una pronuncia pregiudiziale sulla classificazione del veicolo di cui trattasi in una delle sottovoci della voce 8705 90 della tariffa doganale comune.

7 Il diritto dell'Unione

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I di detto regolamento, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 28 ottobre 2016, per estratto:

«PARTE PRIMA — Disposizioni preliminari

TITOLO I

NORME GENERALI

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)

3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

- a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto **[Or. 5]**, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

(...)

- c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

(...)

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra. A tal fine, possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

(...)

PARTE SECONDA – Tabella dei dazi

(...)

CAPITOLO 87

VEETURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.
2. Ai sensi di questo capitolo, per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc. **[Or. 6]**

(...)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):		
8701 10 00	- Motocoltivatori	3	p/st
8701 20	- Trattori stradali per semirimorchi:		
8701 20 10	-- nuovi	16	p/st
8701 20 90	-- usati	16	p/st
8701 30 00	- Trattori a cingoli	esente	p/st
	- altri, di potenza del motore:		
8701 91	-- inferiore o uguale a 18 kW:		
8701 91 10	--- trattori agricoli e trattori forestali, a ruote	esente	p/st
8701 91 90	-- altri	7	p/st
8701 92	-- superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW:		
8701 92 10	--- trattori agricoli e trattori forestali, a ruote	esente	p/st
8701 92 90	---altri	7	p/st

(...)

8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):		
------	--	--	--

(...)

8705 90	- altre:		
8705 90 30	-- Autoveicoli pompa per il cemento	3,7	p/st
8705 90 80	-- altri	3,7	p/st

(...))» [Or. 7]

- 8 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nella redazione della voce della nomenclatura combinata e delle relative note di sezione

e di capitolo. Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto; l'inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. ad es. la sentenza del 15 settembre 2005 nella causa C-495/03, *Intermodal Transports BV*, punti 47 e 55, e la sentenza del 25 luglio 2018 nella causa C-445/17, *Pilato SpA*, punti 24 e 25).

- 9 Secondo l'ulteriore giurisprudenza della Corte, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la nomenclatura combinata (NC), dalla Commissione e, per quanto riguarda il Sistema armonizzato (SA), dall'Organizzazione mondiale delle dogane, forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore letterale delle note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, ma devono essere considerate complementari a queste ultime e consultate congiuntamente ad esse, dev'essere pertanto conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata. Ne consegue che qualora risulti che esse sono contrarie al testo delle voci della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli, le note esplicative della NC devono essere disattese (v. ad es. la sentenza del 14 aprile 2011 nelle cause riunite C-288/09 e C-289/09, *British Sky Broadcasting Group plc und Pace plc*, punti da 63 a 65).
- 10 Secondo le note esplicative del SA in questione, rientrano nella voce 8701 – ad esclusione dei carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni, descritti nella voce 8709 – i trattori di ogni tipo e per ogni uso, senza riguardo al tipo di propulsione. Non rientrano in tale voce i carro attrezzi equipaggiati con gru, argani, verricelli ecc. (voce 8705). La voce 8705 comprende un insieme di autoveicoli, appositamente costruiti o trasformati, dotati di dispositivi o apparecchiature diversi che li rendono adatti a svolgere alcune funzioni, distinte dal **[Or. 8]** trasporto propriamente detto. Si tratta, dunque, di veicoli non essenzialmente costruiti per il trasporto di persone e di merci. Rientrano in tale voce (Z 1) i carri attrezzi costituiti da un telaio di un autocarro o semirimorchio, con o senza cassa, muniti di dispositivi di sollevamento, quali gru non rotative, argani, paranchi, verricelli, progettati per sollevare e rimorchiare veicoli in avaria.
- 11 Le menzionate regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata suggeriscono che la voce 8705 (e le relative sottovoci) è più specifica rispetto alla voce 8701.
- 12 In linea di principio, i trattori di cui alla voce 8701 sono anch'essi autoveicoli per usi speciali, ovvero per il traino o per il rimorchio.
- 13 La voce 8705 elenca a titolo dimostrativo vari autoveicoli, tutti non destinati principalmente al trasporto di passeggeri o di merci, ma interamente destinati a usi speciali diversi.
- 14 Secondo quanto correttamente rilevato nella sentenza del Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) del 15 aprile 2019, il veicolo oggetto del

procedimento è destinato al traino ed allo spostamento a spinta degli aeromobili negli aeroporti, quindi non è destinato principalmente al trasporto di persone o merci. Tuttavia, tale veicolo non è destinato ad alcuno degli usi elencati a titolo dimostrativo nella voce 8705.

- 15 Contro una sussunzione della nozione di «carro attrezzi» nella voce 8705, nel senso suggerito dalla ricorrente, depone il fatto che i termini «*break down lorries*» e «*dépanneuses*», rispettivamente utilizzati nelle versioni inglese e francese nella voce 8705 di detto regolamento, hanno il significato di «carro attrezzi per veicoli in avaria» come ha sostenuto, in conclusione, anche il Bundesfinanzgericht (tribunale federale delle finanze) alla luce delle note esplicative del Sistema armonizzato. **[Or. 9]**
- 16 Il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) nutre, pertanto, dubbi sull'interpretazione della voce 8705 della nomenclatura combinata e sulla sua delimitazione rispetto alla voce 8701.

Vienna, 9 ottobre 2019

[omissis] [Firme]